



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 99/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 11 giugno 2024, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 20624 del Registro di Segreteria proposto con ricorso dal Sig. OMISSIS, con domicilio eletto in Bari alla via Davanzati Forges n. 6, presso e nello studio degli avv.ti Emilio Solimando (c.f. SLMMLE68B13L049Z), indirizzo di posta elettronica certificata avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it, e Silvia Solimando (c. f. SLMSLV74C65A662Z), indirizzo di posta elettronica certificata avv.silviasolimando@pec.giuffre.it, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente;

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 26, indirizzo pec. uffgabinetto@postacert.istruzione.it e, per esso, contro

- Ufficio Scolastico Provinciale per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 55, indirizzo pec. drca@postacert.istruzione.it, nonché

CONTRO

- INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente

in carica *pro tempore*, con sede in Roma via Ciriaco De Gallo, n. 21, nonché

Direzione Provinciale di Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55, indirizzo Pec:

direzione.coordinamentometropolitano.napoli@postacert.inps.gov.it, nonché,

Direzione provinciale L'Aquila con sede al Corso Federico II n. 68, indirizzo

Pec: direzione.provinciale.laquila@postacert.inps.gov.it, rappresentati e difesi

dall'**Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R)**, Pec:

avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore

elettivamente domiciliati in L' Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura

dell'Istituto;

PER

la riliquidazione del trattamento di pensione in applicazione degli aumenti

contrattuali disposti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area

dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018.

Visto il Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto

2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 18/09/2023 e notificato alla controparte, il ricorrente

ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto alla rideterminazione del

trattamento previdenziale in godimento per ricalcolo delle retribuzioni

pensionabili (riferite alle quote A e B, relative all'anzianità assicurativa maturata

sino al 31.12.1995), e del montante contributivo (quota C, per anzianità successiva

al 01.01.1996), in ragione dei miglioramenti stipendiali disposti dal CCNL del

Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, (articoli 39 e 40), ivi

inclusa la rideterminazione della retribuzione di posizione (sia per la parte fissa che

per la parte variabile), e della retribuzione di risultato, anche in forza del contratto integrativo regionale stipulato, per gli anni scolastici 2016/2017, in data 16.11.2017 (art. 42 CCNL 08.07.2019, artt. 3 CIR del 16.11.2017); per l'effetto di condannare l'Inps (gestione ex INPDAP) a procedere alla suddetta riliquidazione, nonché a corrispondere in suo favore le differenze di rateo maturate e a maturarsi a tale titolo dalla decorrenza al soddisfo, oltre aumenti perequativi ed interessi come per legge; con vittoria di compenso e spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati anticipatari;

2. con decreto emesso in data 27 settembre 2023, comunicato alle parti, questo Giudice ha disposto la discussione del giudizio per il 13 febbraio 2024;

3. con memoria difensiva del 25 gennaio 2024, si è costituito in giudizio l'Istituto di Previdenza Sociale -INPS- che ha chiesto di dare atto della riliquidazione della pensione del ricorrente e di dichiarare cessata la materia del contendere. In ordine a tale richiesta, l'Istituto ha riferito che l'Amministrazione di provenienza del ricorrente ha inserito nell'apposita procedura un nuovo stipendio, comunicando nuove voci, che si sarebbero rilevate determinanti per la rideterminazione della nuova pensione del ricorrente. Sulla base delle nuove retribuzioni l'Istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in data 19/01/2024. Il confronto tra il primo ed il secondo provvedimento dimostrerebbe l'avvenuta riliquidazione della pensione del ricorrente che ammonterebbe ad **€ 44.287,63**. Ha precisato che la riliquidazione della pensione si è concretizzata, per il ricorrente, con la rata di pensione di aprile 2024.

L'Istituto si è riservato di documentare in corso di causa l'avvenuta liquidazione di quanto spettante al ricorrente, compresi arretrati, tredicesima e accessori;

4. con note di udienza del 2 febbraio 2024, il ricorrente, a mezzo dei propri legali,

si è opposto alla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo nella richiesta di rideterminazione del trattamento previdenziale impugnato alla successiva scadenza contrattuale del 01.01.2018, a mente del combinato disposto degli artt. 39 e ss. CCNL Area Istruzione e Ricerca del 09 luglio 2018, nella misura di **€ 45.531,69**, con liquidazione delle differenze di rateo maturate e non riscosse a detto titolo, rispetto a quanto conferito con determina **OMISSIS** del 28.12.2017, dalla stessa scadenza al soddisfo. In via subordinata, in caso di contestazioni da parte delle amministrazioni convenute, ha chiesto di disporsi sul punto consulenza contabile di ufficio;

5. con memoria difensiva del 2 febbraio 2024, si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR per la Campania che ha concluso chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto o comunque di dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti dell'USR per la Campania, avendo l'Amministrazione posto in essere quanto di propria competenza; di condannare controparte alle spese di lite nella misura stabilita dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., nella formulazione introdotta ex legge n. 183/2011, ovvero secondo equità ed in subordine di compensarle;

6. con memoria d'udienza del 12 febbraio 2024, l'Istituto, ribadendo che non appare plausibile, né rispondente al diritto che la pensione del ricorrente e, più in generale, la materia pensionistica possa trovare la sua disciplina in un CCNL, come preteso dal ricorrente, pur riconoscendo pronunciamenti favorevoli al ricorrente del giudice contabile sulla questione, allo stato in fase di impugnazione, ha insistito perché questo Giudice dia atto della riliquidazione della pensione nell'importo di **€ 44.287,63** alla decorrenza del 1.9.2017, e rigetti ogni altra domanda attorea, in quanto inammissibile, illegittima e/o infondata nei confronti dell'Istituto;

7. nell'udienza del 13 febbraio 2024, questo Giudice, nella considerazione che l'Amministrazione dell'Istruzione non aveva provveduto alla trasmissione del fascicolo amministrativo del ricorrente, nonostante si assegnasse termine a tal fine nel D.F.U. relativo, notificato da parte ricorrente unitamente al ricorso introduttivo in data 28/09/2023, ha chiesto un'integrazione documentale, rappresentata dal Fascicolo Amministrativo del ricorrente e da una dettagliata relazione espositiva dell'effettivo avvenuto pagamento al ricorrente di arretrati stipendiali e versamento dei connessi oneri contributivi in applicazione del CCNL 2016 - 2018, il tutto corredato da idonea documentazione;

8. con memoria depositata il 19 Aprile 2024, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha depositato la documentazione richiesta e la relazione, ribadendo che la pensione del ricorrente non possa essere riliquidata tenendo conto anche di tutti gli incrementi dei trattamenti economici successivi alla data di cessazione dal servizio ed ha insistito, pertanto, nel rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi già dedotti negli scritti difensivi, con la declaratoria della cessata materia del contendere;

9. con memorie d'udienza del 31 maggio 2024, l'Inps ha ripercorso l'iter amministrativo di liquidazione del trattamento previdenziale del ricorrente e ritenendo che il CCNL può disciplinare soltanto il rapporto di lavoro (anche relativamente agli aspetti economico – retributivi), ma non anche quello previdenziale – pensionistico, che è e resta di competenza del legislatore ed è, quindi, disciplinato *in primis* dall'art. 43 del DPR 1092/73 relativamente alla c.d. **quota A** della pensione, e dall'art. 2 della legge 335/1995, commi 9, 10 e 11, in ordine alla c.d. **quota B**, ha chiesto perché questo Giudice dia atto della riliquidazione della pensione nell'importo di € 44.287,63 alla decorrenza del

1.9.2017, rigettando ogni altra domanda attorea, in quanto inammissibile, illegittima e/o infondata nei confronti dell'Istituto;

10. con memorie d'udienza del 1 giugno 2024, il ricorrente, a mezzo dei propri legali, confutando le argomentazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Inps, ha insistito per accertare e dichiarare il suo diritto alla rideterminazione del trattamento previdenziale ed, in particolare, della retribuzione pensionabile di quota A (riferita alla anzianità assicurativa maturata sino al 31.12.1992) alla successiva scadenza contrattuale del 01.01.2018, a mente del combinato disposto degli artt. 39 e ss. CCNL Area Istruzione e Ricerca del 09 luglio 2018, nella misura di € 45.531,69, con liquidazione delle differenze di rateo maturate e non riscosse a detto titolo dalla stessa data del 01.01.2018 al soddisfo;

11. nell'udienza dell'11 giugno 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Di Vincenzo Giuliana, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente il ricorrente a mezzo dell'Avv. Silvia Solimando che ha ripercorso la vicenda amministrativa ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso, l'Avv. Capannolo, per l'INPS, che si è riportata alle conclusioni contenute nelle memorie depositate, chiedendone la cessata materia, assente l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, la causa, dunque, è stata trattata e decisa.

Considerato in

DIRITTO

1. La domanda della ricorrente, dedotta in gravame, riguarda il computo integrale dei benefici economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 al momento della riliquidazione della pensione definitiva.

Va preliminarmente precisato, in proposito, che le norme del Contratto Collettivo riguardano il rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio; solo in via eccezionale si ammette che esse possano riflettersi sul trattamento pensionistico, allorché specifiche clausole dello stesso Contratto Collettivo prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di sua vigenza, in quanto, ed a tali limitati fini, il pensionato viene considerato come ancora in servizio. Questo, in deroga al criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione effettivamente e integralmente percepita l'ultimo giorno di prestazione del servizio, di cui all'art. 43 del d.p.r. 1092/1973.

2. Ebbene, in fattispecie viene in rilievo l'art. 40 del Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca, stipulato in data 8/7/2019, relativo al triennio compreso fra il 1/1/2016 e il 31/12/2018; in esso si prevede, al 1° comma, che *“Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam) hanno effetto sul trattamento di quiescenza [...]”*; al 3° comma, poi, si stabilisce espressamente il computo, ai fini del calcolo della pensione, di tutti gli incrementi dei trattamenti economici previsti dall'art. 39, anche successivi alla data di collocamento a riposo, senza alcuna distinzione.

Venendo al caso in esame, il Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca, stipulato in data 8 luglio 2019, relativo al triennio compreso fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018 ha previsto all'art. 39 *“Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam”*:

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti scolastici ed Afam, stabilito dall'art. 2 del CCNL Area V

	biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 15 luglio 2010 nella misura di €	
	43.310,90 è incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili	
	lordi da corrispondersi per 13 mensilità:	
	- dal 1° gennaio 2016 di € 16,00;	
	- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 48,50;	
	- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00.	
	2. A decorrere dal 31 dicembre 2018, l'indennità di vacanza contrattuale	
	riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce	
	retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.	
	3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, il nuovo valore a regime annuo	
	lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti scolastici ed Afam, è	
	rideterminato in € 45.260,73.	
	4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ed	
	Afam, con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 41, è rideterminata alle	
	decorrenze e nei valori annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, di seguito	
	indicati:	
	- a decorrere dal 1° gennaio 2018, in euro 6.159,72;	
	- a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno successivo in euro	
	12.565,11.	
	5. Per effetto di quanto previsto al comma 4, i nuovi valori minimo e massimo a	
	regime della retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed Afam sono quelli	
	definiti dal successivo art. 42, comma 2.	
	6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali	
	assegni <i>ad personam</i> , ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun	
	dirigente.	
	- pag. 8 di 11 -	

Art. 40. Effetti dei nuovi trattamenti economici.

- 1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam) hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

- 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

- 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, nonché, la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati, e, in particolare, con l'inclusione nella base pensionabile, ovvero, nelle ulteriori basi di calcolo di tutti gli incrementi previsti dall'art. 39 del suddetto CCNL, sia per quanto concerne lo stipendio tabellare, sia per quanto concerne la retribuzione di posizione parte fissa, computando, a norma dell'art. 40 dello stesso CCNL, anche gli scaglionamenti maturati successivamente alla data di cessazione dal servizio”.

Quindi, sicuramente, il menzionato art. 40 del Contratto Collettivo in esame, infatti, prevede espressamente il computo, ai fini del calcolo della pensione (ma

non del trattamento di fine servizio) di tutti gli incrementi dei trattamenti economici previsti dall'art. 39, anche successivi alla data di collocamento a riposo, senza alcuna distinzione.

3. Orbene, il ricorrente è cessato dal servizio in data 1/9/2017, ovvero durante la vigenza contrattuale, con la conseguenza che tutti i benefici economici previsti dal citato CCNL devono essere integralmente computati nella base pensionabile al momento dell'avvenuta riliquidazione del trattamento di quiescenza definitivo, avendo maturato anche gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31/12/2018 (cfr. Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 109/2022, Sez. Giur. Campania, sent. n. 509/2023, Sez. Giur. Campania, sent. n. 722/2023, Sez. Giur. Abruzzo, sent. n.111/2023, Sez. Giur. Campania, sent. n. 196/2024).

In conclusione, parte attrice ha diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile di tutti i benefici contrattuali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, avendo maturato anche gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31/12/2018; al pagamento dei ratei arretrati, ovvero alle differenze pensionistiche sui ratei pregressi e a maturarsi, va aggiunta la maggior somma a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze di ciascun rateo al saldo effettivo (secondo i criteri fissati dalle SS.RR., sent. 10/QM/2002).

4. Le spese di lite seguono la soccombenza, di talché il M.I.U.R. – U.S.R. Campania e l'INPS le rifonderanno alla parte ricorrente, vittoriosa, nella misura di € 250,00 a carico del M.I.U.R. e di € 250,00 a carico dell'INPS.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in

composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria

eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:

1. **ACCOGLIE** il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del sig. **OMISSIS** alla riliquidazione della pensione in godimento, sin dalla data del collocamento in quiescenza, mediante computo integrale dei benefici economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018;

2. **CONDANNA** il M.I.U.R. alla regolarizzazione della posizione assicurativa del sig. **OMISSIS** in correlazione all'integrale conseguimento dei detti adeguamenti stipendiali e l'INPS al pagamento delle differenze derivanti dalla conseguente riliquidazione pensionistica, con aggiunta, sull'importo dei ratei pensionistici arretrati, della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, secondo il criterio differenziale seguito dalle SS.RR. con sentenza n. 10/QM/2002;

3. **CONDANNA**, altresì, le Amministrazioni soccombenti alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 250,00 a carico del M.I.U.R. e di € 250,00 a carico dell'INPS.

Così deciso, all'esito della Camera di consiglio dell'11 giugno 2024

Depositata in segreteria il 12/07/2024.

Il Giudice

Dott. Stefano Grossi

(firmato digitalmente)